

ORDINANZA N. 25/05

(Organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 6 della L. 84/94, come successivamente integrata e modificata, ed in particolare:

- il 1° comma, lettera c), che prevede tra i compiti istituzionali dell'Autorità Portuale quello dell'*"affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"*;
- il successivo 5° comma, per cui *"l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica"*.

Visto il D.M. (trasporti) datato 14 novembre 1994 che tra i servizi di interesse generale individua, in particolare, il servizio di pulizia e raccolta rifiuti (*"pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi); derattizzazione, disinfestazione e simili; gestione della rete fognaria; pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali"*) (articolo 1, lettera B);

Viste le proprie Ordinanze:

- n. 3/00 del 4 aprile 2000, con cui è stato approvato il *"Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale di Piombino"*, con decorrenza 15 giugno 2000;
- n. 7/00 del 29 maggio 2000, con cui sono state adottate e rese esecutive le tariffe del servizio;

Visti i DD.MM. (Trasporti) datati 7 luglio 1999 e 6 giugno 2002, con cui la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Piombino, già individuata con precedente D.M. (Trasporti) in data 15 maggio 1996, è stata estesa ai porti di Portoferraio e Rio Marina-Cavo;

Considerato che, in ragione della organizzazione allora vigente del servizio di gestione dei rifiuti di bordo nei suddetti porti elbani, ormai inadeguata rispetto al nuovo quadro normativo di riferimento in materia di rifiuti, e del carattere (originariamente) sperimentale dell'ampliamento della sua giurisdizione territoriale, si è reso allora indispensabile per l'Autorità Portuale procedere, giusta propria Ordinanza n. 13/00 in data 26 settembre 2000, ad una "temporanea" regolamentazione del servizio nei porti di Portoferraio e Rio Marina in grado di garantire anche in tali scali la correttezza e la regolarità del servizio;

Considerato, altresì, che la normativa in materia di rifiuti prodotti dalle navi è stata in questi ultimi anni ulteriormente e significativamente integrata e modificata dal Legislatore Comunitario, in particolare con direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, relativo all'attuazione della suddetta direttiva;

Visto il *Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*, redatto dall'Autorità Portuale di Piombino a norma dell'articolo 5 del suddetto D. Lgs. 182/03, approvato dalla Regione Toscana con DGRT n. 324 del 28 febbraio 2005, e quindi adottato dalla stessa Autorità Portuale con Delibera n. 110/05 in data 24 marzo 2005;

Dato atto della procedura di evidenza pubblica svolta dall'Autorità Portuale di Piombino per l'aggiudicazione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi e relativo smaltimento, pulizia degli specchi acquei in concessione, disinquinamento degli specchi acquei, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, in corso di pubblicazione e tenuto conto dei necessari tempi tecnici connessi al suo espletamento e alla conseguente aggiudicazione;

Ritenuto, in tale contesto, provvedere anche a regolamentare nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina-Cavo il servizio di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi, in aderenza e in conformità alla normativa sopra richiamata, in particolare al *Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico* sopra citato;

Visto dunque il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), recante: *"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi"*, come successivamente integrato e modificato;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 recante *"Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati"*;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità in data 10 maggio 1973, come successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'Ordinanza dello stesso Ministero in data 21 aprile 1999;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità - Dipartimenti della prevenzione e degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, prot. n. 400.2/109.1/17/3400-600.3/SP.44/7271 in data 30 novembre 1999;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto l'art. 77 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte Marittima) che fa divieto di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto;

Visto inoltre l'art. 82 del citato Regolamento che fa obbligo a coloro che hanno effettuato le operazioni portuali a provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine;

Vista la Delibera n°37/05, datata 18 novembre 2005, del Comitato Portuale, relativa all'approvazione delle procedure di gara e della regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in ambito portuale;

Sentiti la Capitaneria di Porto di Portoferraio, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, l'Ufficio di Sanità Marittima di Livorno e l'Agenzia delle Dogane - Sezione di Piombino, ed acquisiti i relativi pareri nel corso della riunione svoltasi il giorno 11 novembre 2005, presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino;

RENDE NOTO

A decorrere dal 1° marzo 2006, nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina-Cavo, a norma del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, ed in conformità al "Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" di cui alla Delibera dell'Autorità Portuale di Piombino n. 110/05 in data 24 marzo 2005, entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti di bordo da navi e dei residui del carico prodotti dalle navi. Pertanto,

ORDINA

1. E' approvato il "*Regolamento relativo all'organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale e per la gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che fanno scalo nei porti ricadenti nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino*", allegato alla presente Ordinanza della quale è parte integrante e sostanziale.
2. L'organizzazione dei servizi oggetto del suddetto regolamento decorrerà dal **1 marzo 2006**.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel Regolamento predetto. I contravventori della presente Ordinanza saranno punibili a norma di legge.
4. La presente Ordinanza abroga ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata incompatibile e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Piombino, 30 novembre 2005

F.to Luciano GUERRIERI

REGOLAMENTO

RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI A BORDO DELLE NAVI CHE FANNO SCALO NEI PORTI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

CAPO I GENERALITA'

ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Salvo che non sia diversamente indicato, le norme del presente Regolamento si applicano nelle aree e negli specchi acquei portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino.

ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente regolamento:

- a) ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che approdano nei porti di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino;
- b) ha, in conformità al Piano di gestione e di Raccolta dei rifiuti, l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi approdano nei porto di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta,
- c) nella sua applicazione, ha lo scopo di disciplinare la gestione dei rifiuti nell'ambito dei porti di giurisdizione dell'autorità, nel rispetto dei principi di trasparenza tariffaria ed economicità in maniera tale da non intralciare e/o ritardare le operazioni portuali;
- d) si pone l'obiettivo di incentivare una corretta raccolta differenziata a bordo delle navi, in maniera tale da valorizzare tipologie omogenee di rifiuti a vantaggio di un recupero renumerativo, piuttosto che dello smaltimento indifferenziato;
- e) definisce apposite procedure documentate per monitorare e controllare lo standard qualitativo del servizio e per verificare attraverso ispezioni periodiche il rispetto degli adempimenti normativi vigenti da parte del concessionario del servizio.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, e ferme restando le definizioni di cui agli articoli 6 e 7 del *decreto legislativo 22/97 (Decreto "Ronchi")*, alcune delle quali riportate, per comodità di lettura, nell'*appendice* al presente regolamento, e salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni:

- **ambito portuale**, i Porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;
- **aree portuali**, le aree demaniali marittime ricadenti nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;
- **autorità portuale**, l'Autorità Portuale di Piombino;
- **autorità marittima**, il competente Ufficio periferico del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- **concessionari**, i titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 36 del codice della navigazione per l'occupazione e/o il mantenimento di beni del demanio marittimo di giurisdizione dell'autorità;
- **concessionario del servizio**, l'impresa concessionaria dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti e degli altri servizi indicati alla lettera b) dell'art. 1 del D.M. 14.11.94 recante "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale", ovvero aggiudicatario delle gare svolte dall'autorità nell'ambito dei servizi di manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 84/94;
- **decreto legislativo 22/97**, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (noto anche come *Decreto Ronchi*), recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", come successivamente integrato e modificato;
- **decreto legislativo 182/03**, il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, relativo all'"Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- **imprese portuali**, i soggetti autorizzati (conto terzi, conto proprio, o autoproduzione), dall'autorità portuale, ex articolo 16 della legge 84/94 all'espletamento di operazioni e servizi portuali;
- **piano dei rifiuti**, il "piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico", redatto, dall'autorità portuale ai sensi del D.Lgs 182/2003 ed approvato dalla Regione Toscana;
- **legge 84/94**, la legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente integrata e modificata;
- **nave**, ogni costruzione di cui all'articolo 136 del codice della navigazione;
- **operazioni e servizi portuali**, le operazioni e i servizi di cui all'articolo 16 della legge 84/94;
- **porto**, ciascuno degli scali di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;
- **gestione del servizio**, la raccolta, articolata nelle fasi di prelievo, cernita e raggruppamento, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **residui del carico**, i materiali come definiti alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto legislativo 182/03;
- **rifiuti associati al carico**, materiali, quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno, compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico ecc., non prodotti dalla nave in senso stretto;
- **rifiuti prodotti da nave**, rifiuti di provenienza dagli scarti di cucina e di camera, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità;
- **residui oleosi**, rifiuti liquidi, morchie oleose, acque di sentina, acque derivanti dai servizi igienici di bordo e altre tipologie assimilabili;
- **specchi acquei**, le zone di mare ricadenti nella giurisdizione territoriale dell'autorità

portuale;

- **terminalisti**, i titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 18 della legge 84/94 per l'occupazione di aree portuali, opportunamente organizzate e predisposte, anche con strutture fisse, o amovibili, per l'espletamento di operazioni portuali;

ARTICOLO 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini delle presenti disposizioni, ed in conformità all'articolo 7 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti sono classificati, come riportato, per comodità di lettura, nell'*appendice* al presente regolamento, secondo l'origine in *urbani* e *speciali*, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in *pericolosi* e *non pericolosi*.

ARTICOLO 5 RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLAGGIO

1. La raccolta dei rifiuti, in maniera differenziata, si intende secondo la seguente separazione:

- a) carta;
- b) legno;
- c) vetri, bottiglie etc.;
- d) plastica;
- e) acciaio;
- f) alluminio;
- g) rifiuti di provenienza alimentare, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque quelli ad alto tasso di umidità;
- h) rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti conferiti al e/o raccolti dal concessionario del servizio in maniera differenziata, ovvero a cura degli utenti, qualora si avvalgano di altri soggetti per l'effettuazione delle pulizie negli spazi di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, dovranno essere gestiti, per tutto il ciclo di gestione, in maniera differenziata.

3. Alle navi che eseguiranno il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata, secondo il punto 1 del presente articolo 5, sarà applicato uno sconto sulla tariffa di conferimento.

ARTICOLO 6 SERVIZI ORGANIZZATI

1. Nei porti di giurisdizione dell'Autorità Portuale sono organizzati i seguenti servizi relativi ai rifiuti:

- SERVIZI ALLE NAVI:

- a) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scarti di camera e di cucina, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità;
- b) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali associati al carico,

quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico etc, non prodotti dalla nave in senso stretto e provenienti dall'attività di imbarco/sbarco delle merci;

- c) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido, o liquido, che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni scarico o di pulizia;
- d) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di macchina prodotti dalle navi, compresi i residui delle acque di sentina;
- e) ritiro e trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere ed acque di zavorra, anche per naviglio minore e unità da diporto;
- f) ritiro e consegna alle imprese associate ai Consorzi Obbligatori di oli usati e batterie esauste;
- g) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento di rifiuti pericolosi quali pile, scarti di attività sanitaria ecc.;

2. In correlazione alle fasi di attuazione del piano dei rifiuti, saranno disponibili, esclusivamente per il naviglio minore e per le unità da diporto:

- a) isole ecologiche a conferimento differenziato diretto per rifiuti solidi non pericolosi;
- b) stazioni di aspirazioni di residui oleosi, per piccole quantità.

- SERVIZI IN AMBITO PORTUALE:

- a) ritiro e trasporto al recupero o allo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da concessionari, utenti ed imprese;
- b) ritiro e trasporto allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, quali pile, scarti di attività sanitarie ecc.;
- c) spazzaggio, raccolta e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle parti comuni del porto;
- d) raccolta e trasporto al recupero o allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia degli specchi acquei.

**ARTICOLO 7
TARIFFE**

Le tariffe compensative per il servizio di raccolta rifiuti oggetto del presente regolamento saranno stabilite dall'Autorità Portuale con provvedimento a parte.

**CAPO II
SERVIZI ALLE NAVI – PROCESSO DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

**ARTICOLO 8
GENERALITA'**

1. Ai fini del D. Lgs. 22/97 per *produttore*, dovrà intendersi la nave in sosta, in rada o in porto, e per *detentore*, il concessionario del servizio.

2. Con il conferimento dei rifiuti al concessionario del servizio da parte del Comando nave, si intenderanno assolti tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 22/97 in capo ai produttori.
3. Gli raccomandatari marittimi, assicureranno il pieno rispetto da parte delle navi di rispettivo interesse, a norma di legge delle norme di cui al presente capo, rispondendo al concessionario del servizio dei relativi costi.

ARTICOLO 9 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario del servizio, prima dell'erogazione del servizio, dovrà controllare tutte le notifiche, di cui all'allegato terzo al decreto legislativo 182/03, pervenute dall'Autorità Marittima, con lo scopo di pianificare le attività da svolgere giornalmente, sulla base sia delle tipologie, che delle quantità di rifiuti da ritirare.
2. Eventuali discordanze, tra le quantità di rifiuti dichiarate, dal comandante della nave, *da conferire* e quelle realmente conferite dovranno essere segnalate all'Autorità Marittima e all'Autorità Portuale.

ARTICOLO 10 NORME GENERALI DI GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

1. Il concessionario del servizio, in base all'attività pianificata ai sensi del precedente articolo, si recherà sotto bordo per effettuare una verifica preliminare delle tipologie e della quantità dei rifiuti da ritirare.
2. Il concessionario del servizio provvederà quindi ad avviare il ritiro dei rifiuti con l'ausilio delle attrezzature e dei mezzi idonei alle tipologie di rifiuti da gestire.
3. Ad esito della prestazione di cui al precedente punto 2 del presente articolo, al comando nave, anche per il tramite dell'agente marittimo, dal concessionario del servizio sarà rilasciata una apposita "*Bolla*", relativa all'erogazione del servizio. Su tale *bolla*, oltre ai dati necessari al concessionario del servizio, dovranno essere riportate chiaramente le tipologie di rifiuti ritirate e la relativa quantità, nome della nave, data e ora di inizio e fine servizio. Al fine di consentire all'Autorità Portuale, un'adeguata monitoraggio della gestione dei rifiuti, copia delle bolle rilasciate dovrà essere consegnata, settimanalmente, al responsabile del servizio per conto dell'autorità.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad effettuare frequenti ed approfondite ispezioni sui mezzi e sulle attrezzature impiegate nelle operazioni di raccolta, per accertarne il buono stato di funzionamento, al fine di evitare che rotture, guasti o malfunzionamenti degli stessi possano causare sversamenti.

2. Il concessionario del servizio è altresì tenuto, una volta ricevute in consegna, alla manutenzione ordinaria delle isole ecologiche. In particolare dovrà garantire:
 - dal 1 ottobre al 31 marzo: per le isole ecologiche adibite ai rifiuti solidi, ogniqualvolta se ne ravvede la necessità e/o comunque almeno una volta a settimana lo svuotamento, e con cadenza mensile il lavaggio accurato;
 - dal 1 aprile al 30 settembre: per le isole ecologiche adibite ai rifiuti solidi, ogniqualvolta se ne ravvede la necessità e/o comunque almeno due volta a settimana lo svuotamento, e con cadenza settimanale il lavaggio accurato;
3. Il concessionario del servizio è tenuto, una volta installati e ricevuti in consegna dall'Autorità Portuale, alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli acquisitori di residui oleosi, in particolare facendosi carico dell'assistenza all'erogazione di tale servizio, allo smaltimento dei rifiuti oleosi acquisiti e alla loro pulizia.
4. Le manutenzioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo dovranno essere preventivamente comunicate al responsabile del servizio per conto dell'autorità.
5. Il concessionario del servizio dovrà predisporre uno statino riepilogativo di tutte le manutenzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo da trasmettere, ogniqualvolta vengano eseguite le operazioni, al responsabile del servizio per conto dell'Autorità Portuale.
6. Il concessionario del servizio, al ricevimento, da parte dell'impianto di smaltimento, della quarta copia del "Formulario di identificazione del Rifiuto", dovrà inviarne una copia al responsabile dell'attuazione del Piano di raccolta.

ARTICOLO 12

ADEMPIMENTI NORMATIVI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

1. Il concessionario del servizio, nell'espletamento del servizio, dovrà soddisfare tutti gli adempimenti normativi previsti dal D.L.gs 22/97 e ss. mm. e ii., posti a carico del detentore/produttore dei rifiuti e del trasportatore degli stessi, avuto riguardo a:
 - cura e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
 - cura e tenuta del formulario di identificazione del rifiuto;
 - possesso dell'autorizzazione degli impianti di destinazione;
 - comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD).

ARTICOLO 13

RIFIUTI DI PROVENIENZA DAGLI SCARICHI DI CUCINA E CAMERA

1. Tutte le navi operative in sosta nei porti o nelle rade di Piombino, Portoferraio Rio Marina e Cavo hanno l'obbligo di conferire giornalmente, e comunque prima della partenza e/o a raggiungimento del limite massimo di stoccaggio a bordo, i rifiuti provenienti dai locali e luoghi adibiti ai servizi di cucina e cambusa, nonché da quelli normalmente adibiti ad uso ristoro, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, al concessionario del

servizio.

2. I rifiuti raccolti in modo differenziato dovranno essere collocati in appositi sacchi stagni realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi. Gli stessi dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza nonché essere contraddistinti da un tagliando che indichi le diverse tipologie. Nel caso di rifiuti mescolati ad altri residui, la cui eliminazione o il cui scarico siano sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni più restrittive e la tariffazione maggiore.
3. I sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e riuniti in idonei spazi a bordo in attesa del loro ritiro da parte del concessionario del servizio.
4. Tutte le navi potranno procedere alla riduzione della massa volumetrica dei rifiuti con l'uso di un idoneo dispositivo di frantumazione, triturazione, o compattazione.
5. Durante la sosta in porto è vietato l'uso di inceneritori per i rifiuti di dotazione delle navi.
7. Il servizio oggetto del presente articolo viene effettuato alle navi tutti i giorni, almeno una volta al giorno dal concessionario del servizio con personale adeguatamente istruito, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.
8. La consegna dei rifiuti ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuata dall'equipaggio della nave e dovrà essere effettuata entro 30 minuti dall'arrivo sottobordo del mezzo di raccolta.

ARTICOLO 14 RIFIUTI ASSOCIATI AL CARICO

1. Al termine delle operazioni svolte da ogni nave, l'impresa portuale interessata dovrà provvedere alla pulizia delle banchine utilizzate per le suddette operazioni, nonché degli specchi acquei eventualmente sporcati durante il lavoro. In questo caso dovrà avvalersi del concessionario del servizio.
2. I rifiuti di cui al precedente comma 1 dovranno quindi essere opportunamente ritirati e trasportati al recupero, o allo smaltimento, secondo le normative vigenti.
3. I rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi. Questi ultimi dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti.

ARTICOLO 15 RESIDUI DEL CARICO

1. L'obbligo del conferimento dei residui del carico al concessionario del servizio è subordinato all'attribuzione della qualifica di rifiuti a tali residui da parte del titolare dello stesso carico (comandante della nave, ricevitore, spedizioniere, assicurazione ecc...): in

manca di tale attribuzione i residui del carico sono considerati “carico” a tutti gli effetti con l'applicazione della relativa disciplina commerciale e fiscale. Dal momento dell'attribuzione della qualifica di rifiuto i materiali di cui trattasi seguiranno la disciplina giuridica dei rifiuti e dovranno essere conferiti al concessionario del servizio con oneri a carico del conferente secondo l'apposito regime tariffario.

2. I residui del carico abbandonati in porto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste e del canone per l'occupazione abusiva, saranno considerati rifiuti e trasportati d'ufficio allo smaltimento con oneri a carico dell'ultimo titolare del carico, o del soggetto che ha richiesto lo sbarco o il deposito in ambito portuale e che ha abbandonato il materiale.

3. Il concessionario del servizio, anche per i residui del carico, dovrà adottare le procedure di contabilizzazione di cui al punto 3 del precedente articolo 10.

ARTICOLO 16 RIFIUTI DI MACCHINA E RIFIUTI LIQUIDI

1. Conformemente alla normativa in vigore, ed in particolare all'articolo 6 del D.Lgs. n. 182/2003, i rifiuti, solidi e liquidi, provenienti dai locali macchina delle navi, nonché le acque biologiche nere e le acque di zavorra non segregata, dovranno essere conferiti al concessionario del servizio per il relativo ritiro e trasporto al recupero, o allo smaltimento.

ARTICOLO 17 CONFERIMENTO

1. Le navi traghetto, in servizio di linea, da Piombino all'isola d'Elba, dovranno assolvere gli obblighi di cui al presente capo II nel porto di Piombino.

2. Salvo quanto stabilito al successivo punto 3, le navi commerciali e/o da carico ormeggiate alle banchine del porto di Piombino, eseguiranno i conferimenti avvalendosi dei servizi via terra.

3. Le navi alla fonda nella rada del porto di Piombino e/o ormeggiate al terminal Lucchini, eseguiranno i conferimenti avvalendosi dei servizi con motobarca.

4. Le navi che hanno l'obbligo di conferire nel porto di Portoferraio e/o di Rio Marina, in considerazione degli esigui spazi a terra, conformemente alle navi alla fonda nelle rade dei rispettivi porti, eseguiranno i conferimenti mediante l'ausilio della motobarca all'uopo predisposta dal concessionario del servizio.

5. Le unità da pesca, diporto, e tutte le unità con portata massima 12 passeggeri conferiranno, anche in maniera differenziata, i rispettivi rifiuti, presso le isole ecologiche all'uopo predisposte dall'Autorità Portuale.

6. I rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi che effettuano rotte internazionali, tra paesi extra UE, dovranno essere gestiti conformemente a quanto previsto dal D.M (Ministero

della Sanità) 22 maggio 2001.

**CAPO III
SERVIZI IN AMBITO PORTUALE**

**ARTICOLO 18
RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' SVOLTE IN PORTO**

1. Rientrano nella categoria di cui al presente articolo tutti i rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali presso aree, locali, magazzini destinati al deposito merci, officine, depositi attrezzi etc. a vario titolo in ambito portuale.
2. I soggetti che, a qualsiasi titolo, occupano per l'espletamento delle rispettive attività gli spazi di cui al precedente comma 1, sono tenuti a mantenerli puliti. Gli stessi possono, peraltro, effettuare le sole operazioni di spazzaggio e pulizia delle aree utilizzate avvalendosi di proprio personale, ovvero del concessionario del servizio.
3. I rifiuti raccolti presso gli spazi di cui al presente articolo, durante le operazioni di spazzaggio e pulizia, da chiunque effettuati, dovranno comunque essere conferiti, in modo differenziato, obbligatoriamente al concessionario del servizio, che provvederà al loro trasporto e recupero, o smaltimento.
4. Il deposito temporaneo e lo stoccaggio dei rifiuti sono ammessi esclusivamente sulle aree demaniali in concessione. Tale stoccaggio è consentito con le modalità indicate dall'art. 5 del D.Lgs. 22/97.
5. Ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs 22/97, i soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo sono considerati *detentori* dei rifiuti spazzati sugli spazi di rispettivo interesse.

**ARTICOLO 19
PULIZIA DELLE PARTI COMUNI A TERRA**

1. Fermo restando l'obbligo di pulire in capo a chiunque sporchi, al servizio di pulizia delle aree terrestri destinate al transito ed alla sosta degli autoveicoli, provvede l'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b) della Legge 84/94, tramite il concessionario del servizio.
2. Ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. 22/97 è *detentore* dei rifiuti il concessionario del servizio.
3. Il servizio di cui al presente articolo consiste nello spazzaggio e nella bagnatura delle aree destinate alla circolazione di mezzi e persone e nella raccolta dei rifiuti ivi abbandonati.
4. L'Autorità Portuale potrà provvedere ad effettuare anche la pulizia di spazi operativi nel

caso in cui questi rimangano inutilizzati per lunghi periodi.

ARTICOLO 20 PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI

1. Fermo restando l'obbligo di pulire in capo a chiunque sporchi, al servizio di pulizia degli specchi acquei portuali provvede per le parti comuni l'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b) della Legge 84/94. Ovvero, per i tratti di mare in concessione, i relativi concessionari avvalendosi del concessionario del servizio.
2. Ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. 22/97 è *detentore* dei rifiuti il concessionario del servizio.
3. Il servizio di cui al presente articolo consiste nella manutenzione ordinaria degli specchi acquei portuali, al fine di garantirne la navigabilità.

ARTICOLO 21 PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI INCIDENTI E/O INQUINAMENTI

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, in caso di incidenti in porto tali da sporcare spazi portuali, a terra e/o a mare, fermo restando l'obbligo di avvalersi del concessionario del servizio, dovrà provvedere, a sue spese, e previa comunicazione all'autorità, il soggetto responsabile; in particolare:
 - a) in caso di incidente occorso durante lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, l'impresa portuale;
 - b) in caso di incidente occorso durante lo svolgimento di servizi nautici, la nave.

ARTICOLO 22 OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONNESSI AI RIFIUTI ASSOCIATI AL CARICO

1. Al termine delle operazioni svolte da ogni nave, l'impresa portuale interessata dovrà provvedere alla pulizia delle banchine utilizzate per le suddette operazioni, nonché degli specchi acquei eventualmente sporcati durante il lavoro. In questo ultimo caso dovrà avvalersi del concessionario del servizio.
2. I rifiuti di cui al precedente comma 1 dovranno quindi essere opportunamente ritirati e trasportati al recupero, o allo smaltimento, secondo le normative vigenti.
3. I rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi. Questi ultimi dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti.

**CAPO IV
ALTRI RIFIUTI**

**ARTICOLO 23
OLI LUBRIFICANTI USATI E BATTERIE ESAUSTE**

1. I concessionari demaniali e gli altri utenti portuali che gestiscono mezzi meccanici, automezzi, imbarcazioni o altre apparecchiature per il cui funzionamento vengano utilizzati oli lubrificanti e batterie, sono tenuti a dotarsi di idonei raccoglitori per la raccolta degli stessi.
2. Le navi ed i possessori di unità da pesca e da diporto devono provvedere a depositare l'olio lubrificante usato e le batterie esauste negli appositi raccoglitori predisposti dal concessionario del servizio.
3. I concessionari e il concessionario del servizio provvederanno a consegnare tali rifiuti, opportunamente raccolti, alle Ditte consociate ai rispettivi Consorzi Obbligatori.
4. Ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. 22/97, per i rifiuti di cui al precedente comma 1, sono detentori dei rifiuti i concessionari ed utenti portuali, mentre per quelli di cui al precedente comma 2 è detentore il concessionario del servizio.

**CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

**ARTICOLO 24
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO**

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare, oltre che le norme di cui al presente regolamento, tutte quelle previste dal D. Lgs. 22/97, e dai relativi decreti attuativi, nonché quelle di cui ai contratti e/o concessioni con l'autorità.
2. In particolare il concessionario del servizio è obbligato:
 - a) a designare un responsabile e un suo sostituto, comunicandone il nominativo e il recapito telefonico all'autorità marittima e all'autorità;
 - b) a compilare regolarmente i registri e i formulari relativi al trasporto dei rifiuti di sua competenza e di tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 22/97, in particolare quelli di cui agli articoli 11 e 12 dello stesso decreto. A tale riguardo, salvo le diverse previsioni di cui al presente regolamento, il concessionario assume la qualità di detentore, secondo le definizioni di cui al decreto anzidetto;
 - c) a comunicare mensilmente all'autorità la quantità, le caratteristiche qualitative dei rifiuti in oggetto del servizio svolto in porto, La suddetta comunicazione valida ai soli fini statistici, non sostituisce quella di cui all'articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 22/97, che il concessionario del servizio è tenuto a fare secondo le modalità di legge;
 - d) a mantenere condizioni igieniche idonee, con frequenti lavaggi e disinfestazioni, al fine di prevenire l'insorgenza di agenti patogeni.

ARTICOLO 25 NORME SANZIONATORIE

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di navi o di operatori portuali, ferma restando l'applicazione degli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97, l'autorità ingiunge, con comunicazione scritta trasmessa anche a mezzo fax al Comandante la nave, al raccomandatario marittimo, ovvero all'impresa portuale interessata, di provvedere a rimuovere i rifiuti abbandonati entro il termine indicato, decorso il quale procederà all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate.

ARTICOLO 26 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le pertinenti norme previste dal Regolamento del Codice di Navigazione e dalle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

APPENDICE

NOTA 1 - DEFINIZIONI

rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (al D.Lgs. 22/97) e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore, la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, o di miscuglio, o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

raccolta, l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

smaltimento, le operazioni previste nell' allegato B (al D. Lgs. 22/97);

recupero, le operazioni previste nell'allegato C (al D.Lgs. 22/97);

luogo di produzione dei rifiuti, uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio, le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B (al D.Lgs. 22/97), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C (al D.Lgs. 22/97);

deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della lettera m) dell'articolo 6 del D.Lgs. 22/97.

NOTA 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

rifiuti urbani,

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D, Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b),c) ed e);

rifiuti speciali,

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

rifiuti pericolosi,

i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H e I allo stesso Decreto.